

## **Il T.A.R. Campania riapre la questione dell'omogeneizzazione stipendiale degli Ufficiali a nomina diretta delle FF.AA.**

*Le proteste dei medici, fisici, ingegneri, avvocati e dottori commercialisti nominati tenenti del ruolo normale dei Corpi delle FF.AA. mediante concorso a nomina diretta, vengono condivise dalla Magistratura Amministrativa.*

*L'oggetto della discordia è la computabilità dei periodi indicati nel Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ai fini del raggiungimento del periodo minimo per l'attribuzione del beneficio economico dell'omogeneizzazione stipendiale.*

*In forza di tale norma, ancora vigente, "Agli Ufficiali per la nomina dei quali è richiesta la laurea o titolo equipollente, per quelli nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da Ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno".*

*Le doglianze degli Ufficiali a nomina diretta nascono dalla circostanza che l'attuale sistema retributivo degli Ufficiali delle FF.AA. favorisce e premia solo il personale che riesce ad acquisire in giovane età la qualifica di Aspirante o Sottotenente, a prescindere dall'iter propedeutico all'attribuzione di tale qualifica.*

*In particolare per il personale Ufficiale proveniente dall'Accademia, Complemento o dalle Ferme Prefissate, lo status di ufficiale omogeneizzato coinciderà con un'età anagrafica di poco superiore al trentesimo anno, proprio perché l'attuale normativa, consentendo l'accesso a tali qualifiche con il diploma di scuola media superiore, fa decorrere la nomina a Sottotenente o Aspirante intorno al ventesimo anno di età anagrafica.*

*La problematica si complica per il personale dei ruoli normali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea per la nomina diretta ad Ufficiale.*

*Per tale personale, che di solito hanno acquisito la professionalità di ingegnere, medico, avvocato, ecc., il loro ingresso in F.A. avviene in media intorno al trentesimo anno di età anagrafica, sia in virtù delle lungaggini del percorso di studi universitario e anche in considerazione della tempistica delle procedure concorsuali. Per tale motivo il Legislatore ha fissato in ventidue anni di età anagrafica l'accesso ai ruoli normali con il possesso del diploma di scuola media superiore, mentre è stato fissato in trentadue anni il limite di età per gli Ufficiali in possesso del diploma di laurea.*

*Tuttavia, il necessario adeguamento dei limiti di età per l'accesso in F.A. non ha trovato il conseguente adeguamento dal punto di vista del sistema retributivo, portando al risultato paradossale che al momento il personale Ufficiale delle FF.AA. può essere così ripartito:*

*a) Ufficiali provenienti dal complemento prima e, dalle Ferme prefissate ora, che vincitori del concorso di solito giovani diciottenni appena diplomati, hanno acquisito la nomina ad Ufficiale dopo alcuni mesi. Tale personale beneficerà dell'omogeneizzazione stipendiale, in media, all'età anagrafica di circa 32/33 anni.*

*b) Ufficiali provenienti dagli Istituti di Formazione di Accademia, i quali, dopo due anni di corsi, intorno al ventesimo anno di età anagrafica, approdano alla qualifica di Aspirante. Tale personale beneficerà dell'omogeneizzazione stipendiale, in media, all'età anagrafica di circa 33/34 anni.*

c) *Ufficiali con nomina diretta al grado di tenente, i quali laureati in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria, fisica, medicina, ecc., concorrono al concorso pubblico per la nomina ad Ufficiale dei Corpi delle FF.AA. In media, l'accesso in F.A. per tali figure professionali avviene intorno al ventottesimo anno di età anagrafica per il personale al quale è richiesto il possesso di una laurea quadriennale e, supera di sovente anche il trentesimo anno di età, per il personale al quale è richiesto il possesso di una laurea quinquennale o oltre. Tale personale beneficerà dell'omogeneizzazione stipendiale, in media, all'età anagrafica di circa 41/43 anni.*

*A tale disarmonia retributiva a scapito degli Ufficiali a nomina diretta delle FF.AA., poteva porre un parziale rimedio l'applicazione dei periodi costituenti la durata legale del corso di laurea diminuiti di un anno, giusta quanto voluto dal Regio Decreto citato, ai fini del computo del periodo occorrente per il beneficio economico dell'omogeneizzazione stipendiale.*

*Tale legittimo sconto avrebbe sensibilmente ristabilito la forte sperequazione retributiva a danno del personale al quale è richiesto il diploma di laurea per l'accesso in F.A. ma, la Direzione Generale per il Personale Militare, argomentando una Circolare dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari finanziari ha escluso dal computo per il raggiungimento dell'omogeneizzazione, i periodi indicati dal Regio Decreto 3458/28, sulla scorta che la legge istitutiva dell'omogeneizzazione stipendiale richiede che si tratti di "servizio effettivamente prestato senza demerito".*

*In particolare la citata Circolare BL/19602/A. 7.1/11-1 datata 07 dicembre 1990 precisa che "ai fini del servizio senza demerito si considerano esclusi dal computo i periodi nei quali l'ufficiale:*

- 1. ha riportato la qualifica di inferiore alla media o insufficiente;*
- 2. sia stato giudicato non idoneo all'avanzamento;*
- 3. sia incorso nella sospensione disciplinare o penale del servizio."*

*Tale previsione, che peraltro non esclude i periodi di cui trattasi dal computo, ha fatto propendere la Direzione Generale per il Personale Militare per l'inapplicabilità dei periodi previsti dal citato regio Decreto ai fini del computo per l'omogeneizzazione degli Ufficiali a nomina diretta delle FF.AA. sulla scorta dell'opinabile considerazione che l'effettività del servizio prestato senza demerito si ricollega alla "nozione di demerito indicata nella circolare".*

*Infatti la Direzione Generale per il Personale Militare non disconosce, come chiarisce nella stessa Circolare del 07 dicembre 1990, che il periodo della durata del corso legale di laurea sia da considerarsi come effettivamente prestato ogni qual volta il diploma di laurea costituisca condicio sine qua non per l'accesso in F.A. e, meglio ancora, nel normale computo per la determinazione del minimo incremento del trattamento economico da Colonnello, dove questo periodo viene conteggiato per intero, nonché nei vari provvedimenti di Forza Armata che riconoscono la durata legale del percorso di laurea alla stregua del servizio effettivamente prestato ai fini del computo dei periodi per l'attribuzione della licenza ordinaria.*

*Pertanto, appare evidente che è la nozione "del senza demerito" il vero ostacolo al computo dei periodi di cui trattasi.*

*Sulla vicenda afferente alla reale portata della locuzione "senza demerito" espressa dalla legge, si è espresso da ultimo il Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli.*

*Nella circostanza, un Ufficiale a nomina diretta dell'Esercito, si è visto negare dall'Amministrazione della Difesa, ai fini della corresponsione del beneficio dell'omogeneizzazione stipendiale, il computo del periodo trascorso in ausiliaria, affermando che il presupposto del servizio "senza demerito" riguarda l'ipotesi tipica di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo, ma risulta inconferente rispetto ad una fattispecie di favore in cui il legislatore ha considerato il periodo trascorso in ausiliaria, quale servizio virtuale.*

*In particolare nella sentenza n. 18332 Reg. Sent. emessa dal citato Giudice Amministrativo il 10 ottobre 2005, si chiarisce come l'effettività del servizio computata per fictio juris deve essere scevra dal presupposto della valutazione del demerito, ai fini del computo dei periodi per il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale, poiché la valutazione del demerito afferisce alla sola previsione di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo.*

*Tale principio espresso dalla magistratura Amministrativa, peraltro già noto alla giurisprudenza della Corte dei Conti, si spera possa indurre l'Amministrazione della Difesa a rivedere la propria posizione in materia, ispirandosi più a principi di logica e giustizia sostanziale che a precetti imperativi di mera economicità.*

*Latina, 10 marzo 2006*

*Avv. Antonio Michele Vitale*